

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1534-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE FERRARI BRUNO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993,
n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione
e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per la funzione pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1534 dispone la conversione del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

Si tratta della reiterazione, nel medesimo testo, del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, decaduto prima che la Commissione istruzione del Senato potesse concluderne l'esame.

Il provvedimento d'urgenza si riferisce all'anno scolastico in corso e prevede la prosecuzione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica in alcune regioni particolarmente a rischio, utilizzando duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna sottratte alle mille unità destinate ai comandi. I criteri per la ripartizione e l'utilizzazione di tale personale saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; per l'anno scolastico 1993-1994 non si farà luogo ai comandi presso le università e gli istituti superiori.

A questo proposito si osserva che il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.35, non considera tra le priorità i comandi per il comparto universitario e che i comandi dei docenti della scuola presso le università avevano una loro logica quando i due comparti appartenevano alla stessa amministrazione. Con la creazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si verifica molto spesso che i comandi presso le istituzioni universitarie non abbiano ricadute positive sulla scuola, ma si risolvano in un vantaggio soltanto per le prime.

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, la Commissione ha approvato due emendamenti, recanti due nuovi articoli.

Nel primo si dice che allo scopo di fare fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-1994, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Tali fondi sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, nonché di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

Per la determinazione degli interventi da adottare, nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante.

Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento.

Il secondo articolo aggiuntivo autorizza l'effettuazione di comandi di personale della scuola presso l'ISEF di Roma e presso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli ISEF pareggiati, purchè con oneri a loro carico.

La Commissione ha inoltre accolto un ordine del giorno in cui, poichè il decreto-legge in esame porta alla soppressione di circa un terzo dei comandi di personale della scuola presso le strutture scientifiche e didattiche delle università, si

impegna il Governo a riorganizzare, per l'anno scolastico 1994-1995, la materia dei comandi, da conferirsi nel rispetto dei criteri previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 1993.

FERRARI Bruno, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

13 ottobre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

su testo ed emendamenti

26 ottobre 1993

La Commissione, esaminato il testo del decreto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, riservandosi di pronunziarsi sull'emendamento 1.0.1 in altra seduta.

su emendamenti

3 novembre 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta sull'emendamento 1.0.1, ad eccezione del comma 2-bis, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Ugualmente contrario per i medesimi motivi è il parere sui subemendamenti.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

«Art. 1-ter.

1. Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF paragonati, purchè con oneri a loro carico".

1.0.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265.

Decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1993.

**Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione
dei fenomeni di dispersione scolastica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta la necessità di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'inter-no, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui

al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - MANCINO - SPAVENTA - CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO